

LXXIX.

TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — *Congedo* — *Seguito della discussione del progetto di legge: Abolizione dell'arresto personale per debiti civili e commerciali* — *Discorso del Guardasigilli in risposta ai Senatori Caccia e Pica, e a sostegno del progetto* — *Parole del Senatore Caccia per fatto personale, e proposta di rinvio combattuta dal Ministro* — *Reiezione della proposta Caccia* — *Chiusura della discussione generale* — *Articolo del Senatore Pica sostitutivo del progetto di legge* — *Dichiarazione del Senatore Pica* — *Spiegazioni del Ministro* — *Replica del Senatore Pica* — *Reiezione dell'articolo proposto dal Senatore Pica* — *Approvazione dell'articolo 1° del progetto di legge e dei successivi fino al 6° inclusivo, ultimo del progetto* — *Approvazione dell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale ed accettato dal Ministro* — *Votazione a scrutinio segreto del progetto testè approvato* — *Risultato della votazione* — *Approvazione senza discussione dell'articolo unico del progetto di legge: Facoltà alle donne di testimoniare negli atti pubblici e privati.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi interviene il Ministro degli Affari Esteri.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del verbale della tornata precedente che è approvato.

Atti diversi.

Il Senatore Duchoquè chiede per motivi di famiglia un congedo di sei giorni, che gli è dal Senato accordato.

Seguito della discussione del progetto di legge relativo all'arresto personale per debiti civili e commerciali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge relativo all'arresto personale per debiti civili e commerciali.

La parola spetta all'onor. Ministro Guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Signori Senatori. Il disegno di legge, che il Governo vi ha presentato, ottenne già un voto di ampia giustificazione nella dotta Relazione del vostro Ufficio Centrale, ed è stato poi nella seduta di ieri strenuamente difeso da parecchi valorosi oratori. Mi restringerò quindi, in adempimento al mio dovere, ad aggiungere alcune altre considerazioni, che reputo non prive affatto di importanza, per dissipare completamente le preoccupazioni e gli onesti timori, che ispirarono gli onorevoli Senatori Caccia e Pica, i due soli che sorsero oppositori all'accoglimento della legge.

Ma sarebbe ingiustizia confondere insieme questi due oppositori, e misurarli alla stessa stregua. Imperocchè il primo con quella parola calma e temperata, che si addice alla gravità ed alla autorità di questo alto Consesso, espose i suoi dubbi sull'opportunità del progetto ministeriale; mentre il secondo preferì a' ragionamenti una feroce declamazione ed invettiva, e ne tolse occasione per lanciare contro l'attuale Amministrazione l'accusa di venir presentando al Par-

lamento leggi ispirate ad una filosofia astratta ed ideale, degne della repubblica di Platone, delle utopie di Tommaso Moro e della Città del sole di Campanella, ma ripugnanti alle condizioni ed ai bisogni del nostro paese, e destituite di ogni pratica convenienza.

Niuno, o Signori, più sinceramente di me venera e rispetta questo eminente Consesso, ed ascolta con deferenza indistintamente le opinioni di tutti i suoi Membri. Ma il Senato mi permetterà di respingere, anche a nome dei miei Colleghi, con tutte le forze dell'animo le insolite e troppo acerbe parole, che vennero sul labbro dell'onorevole Senatore Pica.

A lui soprattutto, che mi conosce dalla prima giovinezza, che mi ha veduto versare per 40 anni operoso ed instancabile nella pratica dei più gravi affari, e nel foro delle principali città d'Italia vivere di quella vita in cui si riflette quotidianamente l'operosità dell'industria e del commercio, sì che da consulente e da difensore delle principali case ed istituti commerciali mi era impossibile di non acquistare la conoscenza dei veri e reali bisogni del commercio del paese, io credo potere a lui negare il diritto di pronunciare su di me e su' miei Colleghi il più offensivo giudizio, che portar si possa sopra seri uomini di Stato, quello di non conoscere e di non curare le condizioni vere e reali e gli interessi ed i voti del paese affidato al loro governo.

Pensi egli piuttosto a mettersi in guardia contro le proprie illusioni; e badi che per avventura, senza saperlo o senza accorgersene, la sua parola non abbia qui che a proteggere pochi spregievoli usurari di qualche città d'Italia, che egli più da vicino conosce, scambiando questi interessi con gl'interessi veri e legittimi di tutto il commercio italiano. †

Vi ha tuttavia, o Signori, un punto solo di contatto, una sola idea comune ne' due oratori avversari. Entrambi, sorpassando anche il limite dei voti manifestati dalle Camere di commercio, non si oppongono soltanto all'abolizione dell'arresto personale in materia commerciale, ma vogliono conservare questo istituto più o meno come oggi esiste anche per le obbligazioni civili.

Essi dunque, mi sia lecito il dirlo, rappresentano in mezzo a Voi un'opinione solitaria ed eccessiva, che ormai nessuno più divide

tanto nel mondo giuridico che nel mondo commerciale. Essi sono indietro di ben molti anni e lustri all'età in cui viviamo. Che dico? Sono indietro di ben oltre due secoli, dappoichè non posso dimenticare che fin dal suo tempo il Montesquieu, mentre credeva che si dovesse mantenere, come giovevole, l'arresto personale nelle materie commerciali, pagando così un tributo all'imperfetto svolgimento delle dottrine economiche dei suoi tempi, tuttavia condannava e proscriveva interamente codesto istituto dalla legislazione civile.

Così la esagerazione stessa della loro opinione è, a mio avviso, la più eloquente rivelazione del loro comune errore, e ne racchiude ad un tempo la più perentoria confutazione.

L'on. Caccia cominciò dal farvi la storia dei precedenti di questa riforma, tanto in Italia che in altri paesi d'Europa. Ma i suoi ricordi non furono, a me sembra, nè interamente esatti, nè completi. Mi sia permesso, con rapidi cenni, di rettificarli e completarli.

Egli vi parlò di un progetto di legge dovuto all'iniziativa di un eminente giureconsulto, a cui nessuno darà taccia di filosofo idealista, del mio amico, il già Deputato Pisanelli, Guardasigilli nel 1863. Ora, questi proponeva sin d'allora la completa abolizione dell'arresto personale, almeno nella materia civile. Una Commissione parlamentare riferì su quel progetto; io ebbi l'onore di essere Relatore di quella Commissione, ma rammento con piacere che di essa facevan parte uomini gravi e circospetti, alcuni dei quali seggono ora in quest'Assemblea, come gli onorevoli Conforti, De Cesare, De Filippo, e si associarono ai miei convincimenti.

Fin d'allora la Commissione espresse apertamente la sua condanna contro questa reliquia de' tempi che furono, e manifestò il voto della sua abolizione. Solo in vista degli studi che allora si consacravano alla preparazione di un nuovo Codice civile italiano, parve conveniente contentarsi di affrettare pel momento le riforme più urgenti, e di far cessare le difformità, le anomalie, gli abusi che maggiormente offendevano in Italia la pubblica coscienza; pur dichiarando (sono le parole con le quali quella Relazione si chiude) che essi « auguravano e speravano che fosse presto ri-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1877

servato all'Italia di precedere le altre civili nazioni nel pronunziare una parola durevole e solenne di riprovazione dell'ultima forma dell'unana schiavitù nella società moderna. » Tale fu il parere di quella Commissione.

Signori, sono ormai trascorsi quindici anni da quel tempo, e l'onorevole Senatore Caccia non solo ci vuol far retrogradare a quell'epoca, ma neppur si contenta della proposta fatta allora dal Ministro Pisanelli, nè dell'opinione, che ho dimostrato antica di due secoli, professata dal Montesquieu.

Il carattere provvisorio di quelle disposizioni legislative apparve ben anche dal testo medesimo della legge, che porta la data del 3 marzo 1864. Infatti esse dovevano osservarsi (ivi è scritto) unicamente « fino a che non sarà provveduto intorno all'arresto in materia civile e commerciale per tutto il Regno. »

Eravi adunque anche nella locuzione adoperata in quella legge l'esplicita promessa di ritornare sull'argomento, di provvedere in modo definitivo, e corrispondente ai voti che la Commissione nella sua Relazione aveva con tanto calore significati.

Rammentò l'onorevole Senatore Caccia i lavori della Commissione di revisione e coordinamento del nostro Codice civile, che ebbero luogo indi a poco nel 1865; e nessuno dirà, o Signori, che quella Commissione fosse composta d'idealisti, essendo costituita da una eletta ben numerosa e preclara di Magistrati consumati nell'amministrazione della giustizia e dei più reputati giureconsulti che possedesse l'Italia.

Or bene, rivedendosi il Codice Civile, nell'adunanza del 20 maggio 1866, dopo un'ampia discussione su questo argomento, non si trovò un solo dissenziente tra i membri di quell'autorevole Commissione; si ebbe l'unanimità perfetta di tutti nel domandare l'abolizione completa dell'arresto personale nelle materie civili e commerciali, deliberandosi che si comunicasse la proposta anche ad altra Commissione, la quale occupavasi appunto della revisione del Codice di Commercio.

Io non abuserò della vostra indulgenza, leggendo i motivi dai quali fu ispirata questa deliberazione: essi sarebbero la più perentoria confutazione di tutti gli argomenti che oggi ancora si mettono innanzi pel mantenimento dell'arresto personale.

Signori, nel Codice Civile italiano, che fa onore alla nostra nazione, non si incontrerebbe più quell'istituto, se principalmente non si fosse elevato un rispettabile scrupolo costituzionale nell'animo del Guardasigilli di quel tempo, Senatore Vacca. Egli infatti, nella Relazione al Re per l'approvazione del nuovo Codice civile, così si esprimeva:

« Duole al Ministro Guardasigilli non potere assentire al generoso voto per gravi ragioni, la prima delle quali sta nella limitazione dei poteri, che non consentirebbe per fermo di mutare una parte sostanziale del Codice, sostituendo un sistema nuovo e radicale ad un sistema diverso, in quanto ammette la cauzione personale, siccome modo esecutivo delle obbligazioni. »

Il Ministro adunque si arrestò sopra tutto pel pensiero che la Commissione non avesse un mandato così ampio, e che egli stesso nell'esercizio del potere esecutivo non avesse potestà di operare un così essenziale mutamento legislativo, senza di che fin dal 1866 l'arresto personale si troverebbe cancellato dal Codice Civile italiano.

Non basta, o Signori. Poichè oggi si vuol portare questa discussione nel campo speciale delle leggi commerciali, giova rammentare che tre anni più tardi, nel 1869, allorchè il Governo creò un'altra Commissione per preparare il progetto di un nuovo Codice di Commercio italiano, questa Commissione, composta anch'essa non solo di gravi ed assennati uomini pratici, di giureconsulti e magistrati, ma ben anche di eminenti notabilità commerciali, deliberò parimenti che nel nuovo Codice di Commercio non dovesse conservarsi la istituzione dell'arresto personale, la cui intera abolizione fu in conseguenza approvata.

Ed è questo, o Signori, il progetto del Codice di Commercio che, da me migliorato e riveduto, ebbi già l'onore di presentarvi, elaborato sulla base e nel presupposto che la istituzione dell'arresto personale sia ormai abolita e scomparsa dalla nostra legislazione, sì che l'intero progetto di questo Codice non potrebbe avere effetto, diverrebbe incoerente e conterrebbe lacune essenziali, se non si trovasse già preceduto da una legge di completa abolizione dell'arresto personale nelle materie commerciali.

Dunque, o Signori, l'esame retrospettivo dei

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1877

precedenti della storia legislativa del nostro paese attesta, per quanto a me sembra, una mirabile concordia di quanti onorevoli giuriconsulti e Consessi ebbero a consacrare i loro studi a questo argomento importantissimo.

Tutti, l'un dopo l'altro, per una serie di anni, hanno riconosciuto che l'istituzione dell'arresto personale ha fatto in Italia il suo tempo, e deve ormai cancellarsi dai nostri Codici.

Portando lo sguardo sopra gli altri paesi, l'onorevole Senatore Caccia rammentò che l'arresto personale fu abolito in Francia, in Austria, nel Belgio; ma pose in rilievo una specie di pentimento nei legislatori francesi, argomentandolo da una legge del 1871, che garantiva il rimborso delle spese di giustizia penale col mezzo dell'arresto personale, ed accennò ad alcune restrizioni mantenute nella legge belgica. Ma egli vorrà lealmente meco riconoscere, che anche in questa parte la sua enumerazione non fu abbastanza circostanziata e tanto meno completa.

In Francia la questione si presentava grave e malagevole. Non potevasi dimenticare che due volte ivi era stato abolito l'arresto personale, dalla Convenzione nel 1793, e da un decreto del Governo provvisorio nel 1848, e che due volte vi era stato ristabilito.

Questi precedenti dovevano consigliare una grande riserva al legislatore che ritentasse una terza volta la prova. Ciò nondimeno, o Signori, voi sapete che con la legge del 22 luglio 1867 fu nuovamente pronunciata l'abolizione completa ed assoluta dell'arresto personale presso i nostri vicini, tanto nella materia civile, quanto nella commerciale.

La proposta di questa legge trovò anche colà gravi obiezioni e difficoltà, come ben era da prevedere. Sopra 42 Camere di Commercio francesi ben 41 indirizzarono le loro petizioni all'Assemblea legislativa per impedire questa riforma, che rappresentavano come una calamità od un disastro irreparabile pel commercio francese. Le magistrature della Francia in grande maggioranza espressero il medesimo avviso. Che dico? Nella stessa Assemblea, la Commissione incaricata di riferire sul progetto del Governo manifestò il voto che dovesse rigettarsi il disegno di legge. Se ciò nondimeno quella proposta pervenne ad ottenere il suo accoglimento e la suprema sanzione, convien ricono-

scere in questo risultato uno degli effetti della potenza di quella volontà irresistibile e di quella chiaroveggenza intelligente, che appartenevano a Napoleone III, del quale altri non furono certamente più pratici e meno idealisti tra i reggitori moderni degli Stati.

Così, o Signori, la riforma fu compiuta. Ma quali ne furono i risultati? Interrogate tutti gli scrittori di diritto della Francia; interrogate il commercio francese; tutti ci diranno che le previsioni sinistre rimasero fallite; che esse erano conseguenza delle illusioni de' moltissimi che pretesero di farsi difensori d'interessi mal compresi dell'industria e del commercio di quel grande paese.

Ma l'onorevole Caccia accennò ad una legge del 1871, quasi essa attestasse una specie di ritorno e di pentimento. Ma questa legge ha ben altro significato; nel 1871 piuttosto non si fece che spiegare un dubbio, il quale sorgeva dalle disposizioni di alcuni degli articoli della legge del 1867. Nella legge francese del 1867, come nel disegno ministeriale che vi sta dinanzi, mentre abolivasi l'arresto personale nelle materie civili e commerciali, era però mantenuto come mezzo di esecuzione delle obbligazioni nascenti *ex delicto*, e perciò per tutte le condanne anche civili dipendenti da giudicati penali per crimini o per delitti. Ivi però non si parlava delle spese giudiziali. Lo Stato si domandava perchè mai un' obbligazione, fosse pure di carattere civile, ma nascente da delitto, dovesse essere privilegiata in favore dei privati creditori, e non già in favore del pubblico; perchè le parti private offese dovessero conseguire il risarcimento de' loro danni col mezzo coattivo dell'arresto personale, e lo Stato non potesse recuperare le sue spese di giudizio col mezzo medesimo.

La legge del 1871 vi provide, e poté farlo ragionevolmente perchè già nel Codice francese anteriore le spese di giudizio si recuperavano col mezzo coattivo dell'arresto personale.

Ma noi, Signori, non abbiamo voluto imitare in tal parte la proposta francese, e perchè? Perchè oggi ancora, se consultate i vigenti Codici penali italiani, vedrete che per le spese di giustizia non trovasi comminato il mezzo dell'arresto personale. Parve adunque strano che una legge di mitigazione, una legge di abolizione, dovesse invece convertirsi nell'introdu-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1877

zione del mezzo odioso dell'arresto personale, per una specie di obbligazioni a cui finora non era stato applicato, e non si era sentito il bisogno di applicarlo. Ed invero, sono due anni da che io sto volgendo la più severa attenzione a questa parte del pubblico servizio, che mi parve bisognosa di maggior vigilanza; e posso assicurare il Senato che mentre negli anni precedenti si ricuperavano le spese giudiziarie solo per l'ammontare di circa un milione all'anno, da che io ho l'onore di reggere il Ministero della Giustizia, raddoppiando cure e diligenze, sono riuscito a ricuperarne in ciascun anno sino a quasi tre milioni.

E questo risultato ottenni senza poter ricorrere al mezzo dell'arresto personale, ma coi soli mezzi ordinari di esecuzione reale.

Che se vogliamo sapere se la Francia sia pentita della sua riforma, se i legislatori francesi abbiano mai avuto rimorso dell'attuazione della medesima e dell'abolizione dell'arresto personale, avremo un'eloquente testimonianza del vero in una seduta del Senato francese del 1870. Essendosi a quell'alto Consesso presentate petizioni di alcuni industriali, i quali chiedevano il ristabilimento dell'arresto personale contro i piccoli commercianti ambulanti, la Relazione fatta sulle medesime pose in chiaro che l'abolizione aveva prodotto ottimi frutti. E la deliberazione del Senato francese, al quale voi certamente non siete disposti a cedere nella fede verso le idee di libertà e di progresso, respinse alla quasi unanimità quelle petizioni, ricusando di ritornare indietro e di pentirsi della ben auspicata riforma.

L'onor. Caccia ha citato benanche l'esempio dell'Austria e del Belgio; ma vi sono ancora ben altre grandi e civili nazioni che hanno pronunziata questa abolizione, a capo della quale è mestieri rammentare, o Signori, la Confederazione Germanica.

In Germania fin dal 1868 un Congresso di economisti, cioè di uomini pratici, non già di filosofi, raccolti a Norimberga, fu concorde nel deliberare che si dovesse abolire l'arresto personale negli Stati tedeschi, come mezzo di esecuzione forzata non solo delle obbligazioni civili, ma ben anche delle commerciali. Quindi il Governo federale ne propose all'Assemblea l'abolizione, e questa nel 1868 venne decretata, volendo così dimostrare la nazione tedesca che

non sosteneva solamente colla Francia una gara di potenza, ma soprattutto una gara di coltura e di civile progresso. L'arresto personale adunque in tutta la Confederazione Germanica trovavasi completamente abolito.

L'Austria non fece che imitare questo esempio con altra sua legge abolitiva del 4 maggio 1868, e tanto nell'assemblea germanica quanto nell'austriaca queste abolizioni furono precedute da dotte ed importanti discussioni.

Nel Belgio la lotta fu viva ed assai contrastata: era allora al Governo il partito liberale; il giovane Ministro Guardasigilli era l'egregio mio amico Bara, il quale vigorosamente sosteneva l'abolizione dell'arresto personale; ma la proposta più volte non era riuscita ad ottenere favorevole successo, per il dissenso manifestato tra la Camera dei rappresentanti ed il Senato. Finalmente poté compiersi questa riforma con legge del 27 luglio 1871, in cui però con grande rammarico del Governo e dei promotori della riforma, per transazione fu mestieri consentire che un qualche vestigio rimanesse dell'arresto personale, quando cioè vi fossero obbligazioni non solo nascenti *ex delicto*, ma benanche da dolo che alla malizia delittuosa si avvicinasse.

Siami permesso di leggervi poche parole della dotta Relazione allora presentata dal Nothomb in difesa della proposta della Commissione:

« La vostra Commissione, egli disse, premurosa ed unanime ha data la sua adesione al progetto della soppressione dell'arresto personale. Questo mezzo di esecuzione le sembrò dover essere escluso dalla nostra legislazione perchè contrario ai nostri costumi, alla nostra civilizzazione, alle idee moderne intorno alla dignità ed alla libertà individuale, ai veri principi di diritto che non permettono la privazione della libertà di un uomo per sola volontà di un altro uomo e per un interesse privato, puramente pecuniario, spesso poco lodevole, e prodotto da un sentimento di vendetta o di bassa speculazione; ed anche perchè immorale e profondamente iniquo, dappoichè l'imprigionamento per debiti costituisce in realtà una pena la quale può colpire indistintamente il debitore insolubile ma disgraziato e di buona fede, e colui che volontariamente e maliziosamente si sottrae ai propri impegni; una tale

pena colpisce tutti due questi individui con egual rigore, ma in misura di una repugnante ineguaglianza: l'uno nell'onore, nella famiglia, nell'avvenire; l'altro, per contrario, indifferente a tutto ciò, deride nella prigione al creditore obbligato a nutrirlo. »

Tali erano, o Signori, i concetti dai quali era ispirata l'abolizione decretata legislativamente nel Belgio.

Ma non possiamo dimenticare i molti altri paesi di Europa nei quali codesta abolizione è pure un fatto compiuto.

L'arresto personale è stato abolito in *Olanda*, in *Svezia*; è stato abolito in tutta la *Svizzera* , non esiste più nella *Spagna*, da quasi quaranta anni trovasi abolito nel *Portogallo*; fino in *Russia* una legge del 1874 contiene la quasi completa abolizione di questo mezzo odioso di esecuzione delle obbligazioni!

Rimaneva solo l'esempio dell'Inghilterra, che venne talvolta contro la riforma invocato con pompose parole, quasi quello fosse il solo paese che dovesse servir di termometro alle istituzioni commerciali del mondo incivilito.

Or bene, o Signori, esaminate attentamente l'ultimo stato della legislazione inglese; non si scorge soltanto che essa non è più da ben lungo tempo nelle tristi condizioni vivamente deplorate dalla parola eloquente del Bureke e del Romilly, quando cioè alla morte di Sheridan, il cui nome brilla nei fasti oratori dell'Inghilterra, fu necessario che i suoi amici facessero una colletta per salvarne il cadavere dall'avidità dei creditori.

Ma, sebbene fossero state già gradatamente temperate le antiche istituzioni inglesi intorno all'arresto personale per debiti, un atto recente della Regina Vittoria, votato dal Parlamento inglese nel 9 agosto 1869, ne pronunciò l'intera, l'assoluta abolizione, con una sola disposizione accessoria, della quale più tardi farò cenno per dimostrarvi come essa non abbia prodotto verun pratico effetto.

È ben vero che la legge inglese nella seconda parte contiene un capitolo con l'epigrafe: *Penes per i debitori fraudolenti*.

Ma sapete quali sono i fatti ivi contemplati? Tutti quelli che noi leggiamo già puniti nel nostro Codice Penale nei casi di bancarotta, la sottrazione nei fallimenti di valori e di libri, il celamento o l'alienazione fraudolenta di una

parte delle proprie sostanze del debitore, la falsificazione dei documenti, libri e registri a danno dei creditori, la fuga, la segreta contrattazione con alcuni dei creditori, o la simulazione di crediti insussistenti per pregiudicare gl'interessi dei veri creditori, e simili. Ma tutte queste specie di reati creati in Inghilterra dalla legge del 1869 sono da lungo tempo, o Signori, reati preveduti e puniti nella nostra legge penale. Sicchè non abbiamo bisogno al certo di introdurre nel disegno di legge, era sottoposto alle vostre deliberazioni, disposizioni che già formano il nostro diritto vigente.

Ecco, o Signori, in quanti paesi l'esperienza della riforma, che a voi si propone, è stata già fatta.

Io comprenderei le preoccupazioni e i timori, quando non dovesse confortarci e rasserenare la nostra coscienza ciò che è avvenuto altrove. Ed io ho sentito il dovere, che appartiene ad ogni uomo di governo, di esaminare in questi diversi paesi, con le più diligenti ricerche e studi, quali siano stati i risultamenti altrove ottenuti. Io mi indirizzai non solo ad alcuni Governi, ma anche ad eminenti commercianti e a rispettabili magistrati e giuristi, che potevano essere organi fedeli della pubblica opinione; ed ebbi dappertutto l'istessa risposta, cioè che nessuno si era accorto dell'abolizione dell'arresto personale, che lo stato ed il movimento dell'industria e del commercio erano rimasti quali erano innanzi; che perciò erasi riconosciuto come il mantenere o abolire l'arresto personale non potesse esercitare veruna sensibile influenza sulle leggi economiche regolatrici della vita commerciale.

Passando al merito della legge, l'on. Caccia si è astenuto dall'esame dell'intrinseca giustizia e legittimità dell'arresto personale, ed io sarò generoso, imitandolo, e non adducendo un solo de' tanti argomenti che potrei adoperare, e che per Voi, signori Senatori, reputo oziosi e superflui.

Però egli prese unicamente a combattere la proposta del Ministero coll'arme dell'opportunità, solito mezzo, ben lo sapete, o Signori, col quale si ha costume di combattere anche le più sante e liberali riforme. L'opportunità per alcune riforme non giunge mai; è facile dubitare ogni volta che i tempi siano maturi, evo-

care lo spettro della paura che agghiaccia la fiducia, e ritardare indefinitamente ciò che si vuole impedire.

L'onor. Caccia ha rammentato di esser nato in un paese dove il commercio del porto franco era la più vivace istituzione; ed egli pensa che l'abolizione dell'arresto personale arrecherà un colpo funesto al credito personale dei commercianti, perchè dessi nel prestare ad altri i loro capitali, o nel vendere a credito le loro merci depositate nei magazzini generali o nei punti franchi, non fanno assegnamento sull'onestà e sulla condizione industriale dei loro debitori, ma l'unica guarentia per essi è la certezza che se i debitori mancano ai loro impegni, i Tribunali di commercio pronunzieranno contro di essi la condanna all'arresto personale. Ciò equivale, o Signori, a quella formola da altri usata ed abusata, che anche il commercio personale ha la sua ipoteca, e che quest'ipoteca consiste nella istituzione dell'arresto personale.

Ma sapientissimi ed autorevoli scrittori hanno già da gran tempo confutato nel campo giuridico ed economico codesta erronea sentenza. La sola e vera ipoteca del commercio, o Signori, è la fede nella solvibilità ed esattezza del debitore, e basi di questa fede altre non sono e non possono essere che la probità, l'intelligenza, l'attività de' commercianti, perchè queste qualità ingenerano la fiducia nella prosperità dei loro negozi e nella lealtà degli adempimenti.

Si affidano i capitali a chi può farli fruttificare, a chi probabilmente può conservarli ed accrescerli, ed alla scadenza avrà probabilità di restituirli.

Sono queste, o Signori, le pure e legittime sorgenti del credito personale nei grandi come nei piccoli affari, tra i grandi come tra i piccoli commercianti.

Solo in queste condizioni, lo svolgimento, che chiamerò normale, del credito, può assicurare ai capitali un impiego utile e riproduttivo, il che significa vantaggioso a' possessori ed all'economia generale del paese, perchè questi impieghi riproduttivi svolgono la potenza economica delle nazioni. Ma questo benefico svolgimento può venire alterato, creandosi ostacoli artificiali all'applicazione di siffatta legge economica. Il legislatore, che ne' suoi codici li costituisce o li mantiene, dovrebbe farsi un

rimprovero di turbare l'ordine economico della società, di produrre effetti dannosi alla industria ed al commercio.

Un credito artificialmente creato, un credito che si vuole stabilire dove ne mancano le basi e gli elementi, come ieri avvertiva con eloquenza l'onorevole Senatore Deodati, ha per effetto di distrarre i capitali dalla loro vera e sana destinazione, e di dirigerli verso impieghi illegittimi, e nelle mani di chi ne lavora, ne produce. Ma un creditore, che preferisce impieghi di questa specie per immorale avidità di larghe usure che gli sono offerte, e che si fa vendere la libertà del proprio debitore, un tal creditore non è un commerciante degno di questo rispettabile nome; il suo non è un credito commerciale, ma ne usurpa indegnamente il nome; non è l'aiuto del commercio, ma ne è il flagello e il disonore.

Fu sempre detto che con l'abolizione dell'arresto personale si rende più difficile il collocamento usurario dei capitali nelle mani di coloro che non abbiano alcun legittimo mezzo per ispirare fiducia, sia nella propria intelligenza e probità, sia nella feconda operosità dell'industria che esercitano. Tanto meglio, io dirò, nell'interesse del vero commercio, di quel commercio che accresce la prosperità nazionale; tanto maggior capitale sarà accumulato e rivolto al vero benefico impiego produttivo, e di tanto ne sarà più vantaggiato il progresso economico e commerciale del paese.

Il Duca di Broglie, nella discussione che ebbe luogo in Francia nel 1829 su questo soggetto, così si esprimeva: « Quale è lo scopo dell'articolo del Codice Civile (per noi era anche scritto nella legge del 1844), quale è lo scopo dell'articolo del Codice Civile che proibisce la sottomissione volontaria dei creditori all'arresto personale? Rifletteteci bene, è appunto d'impedire che si facciano prestiti a coloro che farebbero necessariamente un cattivo impiego dei capitali che loro venissero affidati, e non avessero altra garanzia da offrire che lo arresto della propria persona. »

Del resto, o Signori, opinioni autorevolissime di persone che potevano veramente considerarsi rappresentanti ed interpreti degli interessi del commercio, non mancarono in proposito di manifestarsi. Per tacer di moltissimi, rammenterò la dichiarazione fatta fino dal 1828

nella Camera dei Deputati francese dal Lafitte, uno dei maggiori e più riputati commercianti della Francia, e le considerazioni che più recentemente si vennero in proposito svolgendo nel Parlamento Germanico, in occasione della discussione ed approvazione della legge che ivi abolì l'arresto personale.

Così ragionava il Lafitte: « Lo scopo dell'arresto personale non ha potuto essere che di fornire garanzie al commercio, determinare la confidenza, e quindi facilitare il suo sviluppo. Ma il commercio, che civilizza tutto, ha esso bisogno per la sua sicurezza di ricorrere a mezzi che ricordano i tempi della più grande barbarie? Evidentemente no. Per convincersene basta rammentare ciò che avviene ogni giorno sotto gli occhi nostri. L'arresto personale non può essere applicato che o a commercianti, o a quelli che non lo sono, ma che si sono impegnati in operazioni ed atti di commercio. La regola sarebbe dunque fatta per i commercianti, la eccezione per gli altri individui. Ora da chi le prigioni per debiti si trovano ripiene? Fatevene rendere conto, e voi vedrete che la prigione si applica quasi sempre a coloro che si trovano nell'eccezione, e che rarissimi sono i negozianti che se ne trovano colpiti.

« Tuttavia, quale differenza tra l'immensità delle transazioni commerciali, e certi mutui accidentali contratti per dissipazione o per bisogno! Diciamolo dunque francamente: i veri bisogni del commercio non reclamano l'esecuzione dell'arresto personale; esso non si adopera che in profitto dell'usura, contro sventurati padri di famiglia e contro alcuni giovani imprudenti.

« Gli Stati Uniti di America sono omai all'apice della scala sociale in materia di commercio; ebbene, gli Stati Uniti hanno abolito l'arresto personale, e le voci più eloquenti già si elevano da ogni parte in Inghilterra perchè codesto esempio sia imitato.

« Venga presto il giorno in cui la Francia possa fare altrettanto. »

Queste erano le parole del Lafitte fin dal 1828. Esse suonan quasi un verace presagio di quella riforma, che si è poi con tanta felicità di risultati compiuta in quel paese nel 1867.

E la Commissione che riferì sull'argomento all'Assemblea della Confederazione germanica,

così si esprimeva: « Relativamente al lato commerciale ed economico della questione, fu riconosciuto generalmente che il credito accordato in considerazione dell'arresto personale non è di regola un credito produttivo, ma è piuttosto un credito dannoso, che non accresce il patrimonio della nazione; è quindi a desiderarsi che questo credito antieconomico venga piuttosto limitato che favorito, e che il capitale sia diretto in quelle vie, nelle quali può operare più utilmente e più presto aumentarsi.

« Quanto alla influenza che la proposta disposizione può esercitare sulle singole classi industriali, si è ritenuto che nessuna importanza può avere l'arresto personale nel circolo degli affari dei più considerevoli esercenti il commercio e l'industria.

« Si è ricordato a tal proposito che l'onore commerciale è così sensibile, che ogni sospensione di pagamenti, e finanche una semplice notizia che possa trapelarne, l'offende più profondamente di quello che possa accadere in qualsiasi altra condizione. Il grande negoziante che non paga, siatene certi, non può essere certamente indotto dall'arresto personale a pagare; e se mai egli si trova portato fino a subire la minaccia dell'arresto personale, egli è certamente in piena rovina, e sa bene prevenirne le conseguenze con una dichiarazione di fallimento.

« Possono diversamente procedere le cose per certe classi di piccoli commercianti, d'industriali e consumatori. Sia pure che nel primo tempo, dopo l'attuazione della nuova legge, la limitazione del credito, che dovrà derivarne, possa produrre alcune restrizioni. Ma in complesso gli effetti delle proposte disposizioni saranno benefici, ed apriranno la via ad una più sana condizione del credito del paese ».

Erano queste le considerazioni, che dal punto di vista strettamente commerciale ed economico determinarono il voto favorevole di quella illustre assemblea.

Ma in Italia (si dirà) un certo numero delle Camere di commercio colle loro petizioni prima indirizzate alla Camera, e poscia al Senato, hanno manifestato un'opinione diversa.

Tolga il cielo che io manchi di rispetto e deferenza verso queste legittime rappresentanze del ceto commerciale; tuttavia l'on. nostro Relatore, tanto nella sua Relazione, quanto nel suo di-

scorso di ieri, non mancò di farvi una coscienziosa analisi di queste varie petizioni, e vi dimostrò che se 40 delle Camere di commercio avevano espresso codesta opinione, ben altre 30, e tra esse le Camere di Roma e di Genova, non avevano voluto associarsi all'avviso delle loro sorelle. Osservò che questo loro silenzio aveva un grave significato; che inoltre quasi tutte le petizioni in massima condannavano severamente l'istituzione dell'arresto personale, ed anzi non potersi dire di più contro l'arresto personale di quanto era scritto eloquentemente in alcuni di siffatti documenti.

L'errore, da cui si mostrano dominate, è la preoccupazione che per avventura un certo credito possa riceverne nocimento; ed anche nelle conclusioni queste Camere di commercio erano ben lontane dal mostrarsi concordi.

D'altronde, Signori, quando in certi collegi di commercianti prevalgono ordinariamente di numero alcune specie di essi, ne consegue che tentano di considerare un grave problema colla lente d'ingrandimento dell'interesse proprio della classe rispettiva; e noi troveremo ragione di attribuire un mediocre valore alle opinioni in simiglianti condizioni manifestate.

Così s'istituisca una inchiesta presso i produttori industriali ed i fabbricanti per domandare loro se accettino il regime della libertà del commercio, se vogliano tariffe alte e proibitive che escludano dal mercato nazionale le merci straniere, ovvero preferiscano la libertà dei cambi tra i vari paesi; e si può scommettere che quasi tutti risponderanno nel primo senso, non nel secondo. Ma ognuno facilmente comprende, che sarebbe un eroismo da parte loro esprimere un'opinione favorevole a riforme, le quali pel momento, almeno ne' loro primi effetti, sembrano minacciar danno e pericolo ai loro interessi.

Una seconda considerazione: le Camere di commercio furono interrogate anche nel comunicarsi alle medesime il nuovo progetto del Codice di commercio; e perchè allora non risposero che un Codice di commercio, in cui non era ammesso l'arresto personale, contenesse una lacuna gravemente pregiudizievole alla nostra prosperità commerciale?

Nessuna ci pensò allora: è solo in questa occasione posteriore che si è risvegliata la loro attenzione.

Da ultimo, l'esempio che vi ho poco anzi addotto, della quasi totalità delle Camere di commercio francesi, concordi nel far giungere a Napoleone III ed alle Assemblee legislative della Francia i loro voti per impedire l'abolizione dell'arresto personale, e l'essersi poi veduto i loro infausti presagi compiutamente smentiti dall'esperienza, non deve rendervi oltremodo solleciti de' timori che anche in Italia hanno ispirato somiglianti petizioni.

Mi sia permesso, Signori, aggiungere pochi altri argomenti, per non abusare troppo lungamente della vostra indulgenza.

Non è, Signori, un esperimento degno di riflessione quello che si è fatto e si fa tutti i giorni presso i nostri maggiori istituti di credito?

Ieri udiste le importanti rivelazioni che venne a farvi uno dei nostri Colleghi, l'onorevole Senatore Sacchi, che è a capo del Banco di Napoli, cioè del secondo istituto di credito del Regno in ragione della sua importanza.

Domandate alle Commissioni di sconto che operano presso questi stabilimenti, se per avventura allorchè esaminano le firme di coloro che offrono le cambiali, si contentano della garanzia dell'arresto personale, se danno il denaro al primo che si presenta sol perchè egli si obbliga coll'arresto personale. No, Signori; ben altri sono i criteri che le guidano ad accordare la confidenza, ed a prestare i capitali a chi li dimanda.

Tali sperimenti fatti in grande presso tutti i nostri stabilimenti di credito ben debbono fornir la prova della vera legge economica che assicura i vantaggi del credito al commercio ed all'industria, e dimostrano, che l'istituzione dell'arresto personale non può esercitare alcuna sensibile influenza sulle loro sorti.

Avete udito che il Banco di Napoli in sette anni, con un movimento di un miliardo e mezzo di capitale, non è riuscito a ricuperare col mezzo dell'arresto personale più di circa cinquantamila lire, e che per trovare un ufficiale di giustizia il quale si prestasse ad eseguir siffatte condanne, fu necessitato andarne ricercando uno tra i meno paurosi della pubblica opinione, ed assoldarlo a lire 60 al mese, quasi ch'è dovesse commettere un'azione disonorevole. Io vi domando, Signori, se è serio e morale conser-

vare una istituzione, la quale per funzionare è ridotta ad umiliazioni somiglianti.

Passiamo ad altra considerazione. Ben richiamò l'attenzione vostra l'onorevole Senatore Astengo nel suo dotto e facondo discorso sopra l'ufficio internazionale, e direi cosmopolitico, della lettera di cambio. Oggi la lettera di cambio circola ed è accettata in tutte le piazze d'Europa, senza che essa contenga più le garanzie dell'arresto personale. Oh perchè dovremmo noi fare un'eccezione unicamente contro il commerciante italiano, contro il debitore nostro concittadino? Eccovi una lettera di cambio. Per l'indole di questo titolo, essa si trasmette e passa da una ad altra piazza di commercio. Riceverà la firma di negozianti francesi, inglesi, tedeschi, italiani, ecc.; ebbene, tutti gli altri non sono più soggetti all'arresto personale a garanzia dei diritti del sottoscrittore italiano. L'italiano soltanto dovrà rimanere ormai in mezzo dell'Europa come il paria, come l'ilota del commercio; egli solo dovrà andare in prigione, se così piace al possessore della cambiale, per il pagamento della medesima. Potrebbe ciò riuscire tollerabile anche solamente col decoro di una grande e rispettabile nazione come la nostra?

E mi giova rammentare che forse fu questo appunto l'argomento che fece maggior impressione sull'Assemblea austriaca per determinarla ad abolire l'arresto personale. Ho sotto gli occhi le parole in proposito pronunziate dal Relatore in quell'Assemblea:

« Chi sostiene (egli disse) tra i paesi vicini ed il nostro il mantenimento di questo mezzo di esecuzione, produrrebbe grandi anomalie, specialmente per le lettere di cambio; così, per esempio, l'accettante di una lettera di cambio, che abita in Francia, non sarebbe soggetto all'arresto personale, mentre il semplice girante del nostro paese dovrebbe esservi assoggettato. »

E quanti riferiscono le discussioni avvenute in quell'Assemblea, attestano che la medesima se ne mostrò profondamente impressionata.

Aggiungerò una notizia, che può riuscire di qualche importanza per il Senato.

Recentemente due dei principali Governi di Europa, il Governo germanico e l'austro-ungarico, hanno preso l'iniziativa d'invitare il Governo italiano (rivolgendosi all'Italia la prima

fra le grandi nazioni) ad una conferenza internazionale per studiare se possa crearsi una legislazione cambiaria unica ed uniforme per tutta l'Europa ed il mondo.

Appunto perchè le lettere di cambio traversano diversi paesi, nulla vi ha di più sconveniente che assoggettarle a diversità di forme, di condizioni e di effetti.

Il nostro Governo ha risposto che siccome il progetto italiano del nuovo Codice di commercio era sottoposto all'esame di una Commissione del Senato, non poteva prendere alcun impegno che potesse in qualunque guisa preoccuparne e vincolarne la libertà del voto. Ora, se fosse ancora da voi mantenuto l'istituto dell'arresto personale, quale dovrebbe essere il nostro contegno nell'ulteriore corso di questi negoziati?

Sarebbe singolare la posizione creata al Governo italiano, se dovesse rispondere che egli solo non può prender parte alla proposta conferenza internazionale, per non poter rinunciare nelle lettere di cambio alla garanzia dell'arresto personale.

Mi sia ora permesso, o Signori, d'invocare un altro argomento, che a' miei occhi è di una gravità decisiva.

Voi sapete che in tutti i paesi dove era in vigore l'arresto personale, finchè questo fu mantenuto, non era lecita la stipulazione con cui si oltrepassasse un moderato limite nell'interesse; e noi invece abbiamo reso omaggio al principio della libertà economica, abbiamo ravvisato nella moneta una merce non dissimile dalle altre, e quindi abbiamo distrutto codesto limite, abbiamo resa pienamente libera la contrattazione dell'interesse del danaro. E già udiste non esser mancati casi recenti di persone condannate a pagare con l'arresto personale debiti che avevano contratto coll'usura del 10 0/0 al mese!

Non ha guari, un notaio, che godeva stima e credito in Napoli, si è posto in fuga, lasciando dietro di sé un vuoto di forse un milione e mezzo di lire, per essersi trovati molti incanti i quali preferivano di affidare a questo notaio, che si obbligava con arresto personale, i loro capitali, perchè egli prometteva di pagar loro un'interesse del 2 0/0 al mese.

Ma come possono esistere persone serie e giudiziose in paese civilizzato, che non riflet-

tano non esistere ordinariamente la possibilità che un capitale arrechi il profitto del 20% al mese, e per ciò, non potendosi sperare un prodigio, non sospettino un tentativo di truffa, che sopra vasta scala s'intraprenda da chi è largo di tali ingannevoli promesse?

Ora, o Signori, questi disordini, si può dirlo francamente, non sono che logiche e naturali conseguenze di una viziosa ed anormale istituzione mantenuta nella legislazione. Cancellata; e togliendo la causa, spariranno gli effetti.

Merita altresì fermare la vostra attenzione l'incompatibilità evidente dell'arresto personale coll'abolizione già racchiusa nel Codice civile dell'istituto della cessione dei beni. È ben noto che, dovunque fosse ammesso l'arresto personale, questo beneficio ne costituiva il correttivo, e proteggeva il debitore sventurato e di buona fede. Noi invece abbiamo tuttavia lasciato sussistere il male, cioè l'arresto personale, mentre abbiamo abolito il rimedio; e così trovansi confusi insieme nello stesso trattamento il debitore sventurato di buona fede con lo scroccone ed il malvagio.

Tale è l'anomalia deplorabile, che continuerà a presentare la nostra vigente legislazione, se non la farete sparire coll'abolizione dell'arresto personale.

Finalmente, o Signori, permettete un'ultima osservazione, che mi sembra essa pure gravissima.

L'arresto personale può dirsi già razionalmente proscritto e condannato fin da che nella legge del 1864, e poscia nel nostro Codice civile, si è scritto questo principio: « È vietato l'arresto personale per convenzione. »

Con ciò si è voluto rendere assolutamente nullo qualunque patto, qualunque manifestazione di volontà, cui la libertà della persona, che non è in commercio, e non si vende a prezzo, fosse data in garanzia pecuniaria, e sacrificata eventualmente all'interesse del suo creditore.

Ora, o Signori, dal giorno in cui questa disposizione esiste ne' nostri Codici, non divenne forse irrazionale e contraddittorio conservarvi ancora l'arresto personale, fosse anche nella sola materia commerciale? In vero, basterebbe a chiunque assumere un' obbligazione sotto la forma commerciale, il che pure è un atto di volontà; basterebbe sottoscrivere una cambiale ancorché l'obbligazione sia nella sua origine ed

essenza puramente civile, perchè divenisse lecito questo sacrificio, questo volontario abbandono della propria libertà, la vendita di essa al proprio creditore. La legge sarebbe adunque contraddittoria, perchè da un lato vieterebbe in modo assoluto e condannerebbe ciò che indirettamente e col più facile artificio verrebbe ad autorizzare e permettere.

Non è possibile, o Signori, che la legislazione italiana continui a conservarsi in condizioni somiglianti.

Si è parlato benanche dall'onor. Senatore Caccia di alcune disposizioni del nostro Codice civile; ed egli, se ben rammento, sostenne doversi mantenere anche nel Codice civile l'arresto personale, sia pe' debiti de' contabili dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e dei pubblici stabilimenti, sia contro coloro i quali non restituissero documenti ad essi affidati in deposito.

Com'ebbi già ad osservare, forse non vi è più alcuno in Europa che sostenga un'opinione di questo genere. E pure egli si meravigliava che qui non fosse al mio fianco il Ministro delle Finanze, e che non si mostrasse spaventato delle gravi conseguenze che deriverrebbero nell'interesse dell'erario dalla cancellazione della disposizione di legge che si tratta oggi di abolire.

Ma io domanderei all'onor. Senatore Caccia, che siede con tanto lustro in uno dei primi corpi giudiziari ed amministrativi dello Stato, che voglia indicare il numero de' contabili che sieno andati in prigione dacchè esiste quella disposizione di legge, e si convincerà che non fu mai o quasi mai applicata.

Imperocchè è chiaro che se il contabile ha distratto e fatto mancare alla cassa il denaro pubblico a lui affidato in custodia, allora non vi è bisogno di una disposizione del Codice civile per colpirlo, cadendo il suo fatto sotto le sanzioni del Codice penale, e dovendone egli dar conto innanzi alla Corte d'assise; e ci auguriamo che con le riforme del Codice penale si troverà modo di non far più sfuggire somiglianti colpevoli alla meritata severità della legge.

Ma si agite invece l'ipotesi del contabile, il quale non sia colpevole di sottrazione di denaro pubblico, ma che per infortunio lo abbia perduto per una causa di forza maggiore, come un incendio, una violenta depredazione, e si-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1877

mili: in tali casi rarissimi e lagrimevoli che mai vorrebbe l'onorevole Senatore Caccia?

Se questo contabile possiede dei beni, indubbiamente risponderanno della sua obbligazione civile, specialmente quando si possa fargli rimprovero di qualche negligenza o trascuratezza: ma a chi mai basterebbe l'animo di ricorrere con ingiusto e sterile rigore al provvedimento dell'arresto personale contro il contabile sventurato?

E codesta solitaria eccezione, per casi cotanto rari, chi mai penserà che possa esercitare una notevole influenza sopra l'economia generale dell'amministrazione dello Stato?

Quanto agl'infedeli depositari dei documenti, non è scritto forse in due altri articoli del Codice penale, che tutti coloro che, essendo depositari di documenti, li distruggono, e tanto peggio, se mai, secondo la supposizione dell'onorevole Senatore Pica, li consegnano alla parte interessata alla loro scomparsa, sono colpevoli di reati contemplati nel Codice penale? Dunque non avete bisogno di conservare l'arresto personale per provvedere alla repressione di somiglianti abusi.

Per lo contrario egli è sopra tutto nel Codice civile che si avverte l'incompatibilità dell'istituto dell'arresto personale coi principi fondamentali dell'ordine delle famiglie e delle proprietà.

Nell'interesse delle famiglie quale spettacolo vi presenta l'istituto dell'arresto personale per debiti?

Poveri genitori costretti, per salvare la famiglia dall'ignominia, a pagare i debiti di un figlio discolo o dissipatore, e non solo con indebito sacrificio proprio, ma spesso spogliando di una parte del patrimonio gli altri figli, i quali saranno per avventura modelli di morigeratezza e di laboriosità.

Io vi domando se ciò rappresenti l'applicazione di una legge morale, che possa conferire al buon regime domestico. E pure è ciò che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni. Ma perchè? Perchè esiste nei Codici un'istituzione come l'arresto personale.

Vi sono state ieri rammentate le mogli esposte a perdere le doti che dovrebbero esser sacre, perchè non possono altrimenti salvare dalla prigione i loro mariti, i quali per avventura nel giuoco o ne' bagordi hanno scialacquato il

loro denaro, ed apprestato a spose virtuose e fedeli un calice di amarezze!

Vi sono stati additati congiunti ed amici crudelmente torturati ne' sentimenti del loro cuore, e messi a contributo per pagare debiti non propri, affini di liberare un congiunto o un amico dal rossore della prigione.

Tutti questi sono gravi morali disordini, indiretti incitamenti a' vizi ed al libertinaggio; e, per chi ben consideri, sono altrettanti effetti del mantenimento dell'istituzione dell'arresto personale.

L'onorevole Caccia finalmente consacrò qualche osservazione alla statistica: vi ha detto che le informazioni raccolte dal Ministero, e che sono state rassegnate e distribuite al Senato, non provano abbastanza, perchè se vi furono 48 mila condanne all'arresto personale durante un decennio, con sole quattro mila esecuzioni, le 44 mila condanne non eseguite rappresentano la virtù preventiva della minaccia, dovendosi attribuire ad altrettanti debiti pagati.

Anzitutto, rettificherò una cifra inesatta, che forse per semplice inavvertenza sarà sfuggita dalle labbra dell'on. oppositore...

Senatore CACCIA. Non mi sono troppo curato delle cifre.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non poteva essere diversamente. La cifra delle esecuzioni non fu che di circa 1200, il che corrisponde a circa 120 all'anno, meno di 1/40.

Ora, gli altri 39/40 delle condanne furono realmente seguiti da pagamenti? Già potrebbe domandarsi chi abbia pagato, se i veri debitori, o altri che nulla dovevano, e che cedettero ad una ingiusta pressione. Ma oltre a ciò, quanti sono stati pagati veramente? Quanti sono i creditori, ai quali non basta l'animo, se non possono essere pagati altrimenti, di servirsi del mezzo estremo e odioso dell'arresto personale? Rappresentano anzi costoro l'immensa maggioranza dei creditori, e quindi la contraria argomentazione è mancante di base.

Ma poi, o Signori, per escludere direttamente questo supposto che cioè i debitori condannati a pagare coll'arresto personale possono pagare e non vogliono, se ne ha la prova irrecusabile nei 1243 che furono effettivamente imprigionati; questi avrebbero avuto il massimo

interesse di recuperare la libertà pagando; ma quanti fra essi pagarono?

Appena 117 in dieci anni; il che importa che 1226 di questi carcerati furono riconosciuti veramente insolubili, cioè privi di ogni mezzo ed impotenti assolutamente a pagare. E, badate, furono impotenti a pagare anche solamente un quarto del loro debito, chè, secondo le nostre leggi liberali, ciò sarebbe bastato a liberarli dal carcere ed a restituirli alla libertà. Con ciò vien fornita la dimostrazione certa e sicura dell'inefficacia del mezzo dell'arresto personale nelle ordinarie contrattazioni, e come esso ormai non sia con pratico effetto applicato che a vantaggio di avidi prestatori, i quali speculano sulla inesperienza della gioventù, oppure fanno assai più sul conto della minaccia della prigione per costringere ad indebiti sacrifici le innocenti famiglie.

Signori, non potrei accettare le idee accennate dall'onorevole Senatore Deodati, sia per estendere l'abolizione dell'arresto personale anche ai debiti nascenti *ex-delicto*, sia per sospendere l'immediata esecuzione della presente legge pe' debitori già prima condannati. Ma se egli facesse tali proposte sugli articoli 2 ed ultimo, mi riservo di esaminarle e confutarle.

Per ora non debbo aggiungere che una sola parola intorno all'ordine del giorno proposto dal nostro Ufficio Centrale.

Il medesimo, mentre vi propone di approvare il progetto di legge, faceva col suo ordine del giorno eccitamenti al Governo, acciò nel nuovo Codice penale, ed in quello di commercio, si provvedesse ad una più vigorosa protezione e tutela del credito con mezzi regolari, legittimi, degni di prender posto nella legislazione di un popolo civile.

Il Relatore del vostro Ufficio Centrale non mancò di dimostrarvi che quest'ordine del giorno non si volle proporre per sospendere l'approvazione del disegno di legge; ed invero basterebbe rammentare la storia di quanto avvenne negli altri paesi. In Francia nel 1867 non venne certamente riformato il Codice di commercio. Forse l'abolizione dell'arresto personale per debiti si fece dipendere da mutamenti che dovessero introdursi in quel Codice? No di certo. Ed avvertite che il Codice commerciale francese è pressochè il nostro, la

legislazione dei fallimenti è perfettamente identica.

Altrettanto avvenne in Austria, nella Confederazione Germanica e dappertutto: in questi paesi si è abolito l'arresto personale e l'esperimento è stato coronato da lieto successo, ma senza che siasi avvertito il bisogno di far precedere laboriose e lente discussioni di Codici, per le quali si occupano degli anni, come fra noi pur troppo è dimostrato dal progetto del Codice penale, che è ora in discussione dinanzi all'altro ramo del Parlamento, e che già da non pochi anni fu qui presentato e discusso: nel modo stesso, nessuno potrà presagire fra quanto tempo il progetto del Codice di commercio, che ebbi l'onore di presentare al Senato, potrà aver l'onore di diventare il nuovo Codice di commercio per l'Italia.

Ora, o Signori, io non solo debbo dichiarare di accettare di gran cuore quest'ordine del giorno, ma credo di aver dato una prova del grande ossequio che professo per tutti i desideri che partono da questo alto luogo, dichiarandovi che l'ho già in gran parte eseguito.

Primamente, ho indirizzato sotto la data del 29 ottobre ultimo una Circolare ministeriale a tutte le autorità giudiziarie, acciò si dispieghi una salutare severità nell'osservanza della legge a protezione del credito commerciale, perchè anche nelle leggi oggi vigenti non mancano mezzi efficaci per garantire in caso di fallimento gl'interessi dei creditori commerciali, purchè le medesime siano con energia e speditezza applicate: e prometto di continuare ad esercitare una vigilanza assidua e rigorosa per l'esecuzione di siffatte istruzioni.

Ho pure eseguito quell'ordine del giorno presentando al Senato il nuovo progetto del Codice di commercio, di cui in questo momento si compie la stampa, e sul quale una Commissione da voi nominata già può incominciare i suoi studi.

In questo Codice di commercio non ho mancato d'introdurre tutte quelle nuove disposizioni che, sebbene non esistano nel Codice francese, è nè anche in altri paesi ove si è abolito l'arresto personale, pure possono meglio servire allo scopo che ci proponghiamo, cioè ad una più vigorosa tutela del credito.

Finalmente affretterò con tutti i miei sforzi anche la discussione del Codice penale nella

Camera elettiva, e spero presentarlo fra qualche giorno, dopo il voto della Camera stessa, a questo alto Consesso; ed in quel Codice potranno ancora trovar posto disposizioni protettrici della buona fede commerciale.

Ma, a questo proposito conviene schiettamente intenderci. Coloro i quali pensano che si possano nel Codice penale introdurre radicali e quasi prodigiose sanzioni, sono in errore; essi non conoscono le disposizioni che vi sono scritte, le quali, laddove fossero con esattezza ed energia applicate, colpirebbero tutti i casi, pei quali è legittima e ragionevole una cauzione punitiva.

A che si riducono infatti le nuove disposizioni altrove immaginate?

In Inghilterra nell'atto del 1869 fu scritto questo articolo: « *Se si provasse che un debitore ha mezzi di pagare la somma dovuta e non vuole pagarla; può essere condannato... Sapete a qual pena? a quella ben ridevole di sei settimane al più di prigione* ».

Ora, io parlando con un eminente giudice inglese che si trovava in Roma nel tempo in cui si discuteva questa legge alla Camera dei deputati, ebbi a sapere da lui che egli stesso aveva per sei anni esercitato nella città di Londra questa giurisdizione, e che non gli era riuscito mai in sei anni di applicare l'accennata disposizione di legge.

Ciò è ben naturale, perchè se il creditore potesse dimostrare che il debitore possiede qualche cosa ed ha mezzi di pagare, immediatamente intraprenderebbe la sua esecuzione sopra i beni. E se non può fornire questa dimostrazione, od al più presenta semplici sospetti ed induzioni, non vi è giudice che applicherà la pena, per quanto sia, ripeto ancora una volta, poco seria, anche per debiti ingenti. Nessuno adunque ci consiglierà di imitare questo tentativo fallito dell'Inghilterra.

Un altro tentativo si è fatto in Svezia. Quando colà si è abolito l'arresto personale colla legge del 1868, si è scritto in essa un articolo con cui il debitore può essere arrestato per sei settimane, semprechè invitato dal creditore innanzi al tribunale a prestar giuramento di non possedere altri beni fuori di quelli che si trova di avere già dichiarato, ricusi di prestarlo.

Questa disposizione poté sembrare opportuna

ad un popolo che ha una profonda fede nel principio religioso, e quindi nel giuramento.

Eppure, Signori, uno dei più dotti magistrati svedesi, l'Olivecrona, membro di quella Corte di cassazione, udite in quali termini scrive intorno alla medesima:

« Far dipendere la libertà dal giuramento, non può essere nè giusto, nè conveniente, dopo aver riconosciuto che l'arresto personale non è che un'arma messa in mano degli usurai. Essendosi nel 1874 decretata la libertà dell'interesse anche nei biglietti a corta scadenza non privilegiati sopra i beni immobili del debitore, strano mi sembra non aver messo per sempre la persona del debitore al coperto dalle persecuzioni dei suoi creditori, e lo assoggettarlo a provare con un giuramento se egli possedga o non possedga altro ».

Finalmente, Signori, taluno bramerebbe che fosse colpita con pene la convenzione nel momento stesso in cui si stipula, assoggettando al Codice penale chiunque con soverchia leggerezza, non possedendo, non essendo provveduto di sufficienti mezzi e capitali, intraprenda più o meno arrischiate speculazioni commerciali e industriali, e ricorra al credito servendosi dei capitali altrui colla lusinga di larghi guadagni che gli permettano di farne la restituzione.

Signori, oh quanto sarebbe pericoloso per il commercio e per l'industria, se il legislatore penale si arrischiasse ad entrare in questa via scabrosa ed ardua!

Quanti sono, o Signori, i commercianti seri ed onesti, anche nel commercio di prim'ordine, che nel momento in cui intraprendono le loro grandi speculazioni, facendo una rivista delle loro fortune, possono conscienziosamente assicurarsi di possedere mezzi equivalenti, adeguati alla vastità dei loro intraprendimenti? E si vorrebbe che tutti costoro fossero dichiarati colpevoli, sottoposti ai giudizi penali, e condannati come debitori fraudolenti? Una legge somigliante sarebbe la morte del credito e del commercio, la proibizione delle grandi speculazioni ed intraprese.

Il commercio non vive che di credito, ed il credito si fonda, come ho già detto, sulla probità, sulla intelligenza, sul lavoro; chi dispone e dei capitali che già sono in suo potere, e di quelli di cui lo sovviene un sano e legittimo credito, non offende la morale e la legge, ma rende

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1877

invece un grande servizio all'economia ed alla produzione generale del paese.

Con queste dichiarazioni e riserve io dunque credo o Signori di avere di già eseguito, come accennava, l'ordine del giorno, e perciò di avere ormai effettuato ciò che era nei voti del vostro Ufficio Centrale.

Signori, temo di avervi già troppo lungamente intrattenuti, abusando della vostra indulgenza, e perciò pongo termine alle mie parole.

Alle utili riforme raccomandate dalla ragione e dall'esperienza, e per le quali sono maturi i tempi, non può mancare il favorevole assentimento di quest'alta Assemblea. Approvando; Signori Senatori, questo disegno di legge, permettete che io il dica, voi porrete l'Italia al livello delle altre grandi e civili nazioni di Europa, e gioverete all'ordine morale delle famiglie ed al vero ordine economico della società. Voi contemporaneamente pronuncierete l'abolizione di due immoralità, di due flagelli sociali, la vendita della libertà personale, e l'usura.

Quindi io spero che al voto della Camera elettiva non mancherà su questa legge la consacrazione benanche del vostro autorevole suffragio. *(Segni d'approvazione).*

Senatore CACCIA. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Caccia ha la parola per un fatto personale.

Senatore CACCIA. L'onorevole Ministro, con isquisito sentimento, mi ha indirizzato delle frasi gentili e cortesi; e se io non avessi coscienza di aver fatto unicamente il mio dovere, ne lo ringrazierci. Ma, siccome mi sono sempre prefisso, nel prendere la parola, di rispettare altamente i miei avversari, per il doppio scopo, e di essere rispettato da loro, e di disporre il loro animo ad ascoltare le mie parole, e ad accogliere i miei argomenti, così ho sempre serbato e serberò un linguaggio rispettoso.

L'onorevole Ministro però mi ha fatto ricordare quei versi:

Così all'egro fanciul porgiamo aspersi
Di soavo licor gli orli del vaso;
Sucehi amari ingannato intanto ei beve.

Egli, mentre così graziosamente elogiava le mie parole, mi fece scorgere nel fondo delle sue lodi un che di amaro.

Signori! Cosa che sapeva di amaro fu quella che il Ministro a me attribuiva, quando disse che io non mi era ricordato che da più di un secolo era il Montesquieu che aveva bandito l'abolizione dell'arresto personale in materia di debiti civili, ammettendolo per i commerciali.

Ma, Signori, dopochè a Voi lessi il testo della legge del 1861, in cui è sancito restare senza effetto giuridico la stipulazione dell'arresto personale, non sarebbe stata cosa piuttosto da scolaro venirvi a fare la storia di ciò che riguarda l'abolizione dell'arresto personale in materia civile?

Se la legge che ci governa è quella che lo abolì, perchè doveva spendere parole per farvi la facile storia di chi nell'altro secolo di quella abolizione fu l'antesignano? Il far mostra di dottrina nella materia dell'arresto personale è cosa troppo facile; non è possibile che a chiunque avesse voglia di farne pomposa esposizione non sia venuto per le mani il Troplong, e la enciclopedica introduzione da esso preposta al trattato dell'arresto personale.

L'onorevole Ministro mi ha fatto un poco l'effetto di un indovino, quando, senz'altro io gli avessi dato alcuna ragione per credere che in me non fosse al pari di lui la convinzione di proclamare l'abolizione dell'arresto personale anche negli affari commerciali, mi volle, forse per comodo oratorio, elevare ad oppositore di tale abolizione.

Chi ha detto all'onorevole Ministro che allorchando sarebbe respinta la mia proposta sospensiva, e sarà dopo poco dall'onorevole Collega Deodati svolto, siccome ieri annunciò, il suo emendamento all'art. 2°, acciò sia rimossa qualunque traccia di arresto personale, anche per le obbligazioni nascenti da delitto, e quasi delitto, io non mi associerò a tale proposta, quasi già svolta, e che or ora il signor Ministro nel suo discorso fece espressa dichiarazione che sarà per accettare?

Sì, allora domanderò, come ultimo gregario della schiera dei riformisti, l'abolizione, la piena abolizione dell'arresto personale.

Datemi venia se ho dovuto venire a questi dettagli, e se qualche altra parola debbo dire.

Seguo le norme de' più eloquenti oratori quando credo che una delle precipue cure di chi svolge con la parola i suoi pensieri è quella di essere severamente logico, e non permet-

tersi digressioni, e simili. Or, io veniva ad intrattenere il Senato di una proposta di sospensione da me elevata, e per la di cui accoglienza era un fuor d'opera, era un abbandonare lo svolgimento logico del mio proposito dar opera alla estranea disamina della dottrina radicale di abolire lo arresto personale in materia commerciale, e di quante ne resta in materia civile.

No, Signori. Il mio tema era soltanto quest'esso: invitare il Senato a non dare il suo responso definitivo su questo progetto di legge, ma aspettare, senza alcun pregiudizio della questione presente, il momento in cui sarà votato il Codice di commercio a voi presentato, e sotto lo esame della vostra Commissione.

È vero, Signori, che mi feci a parlare di qualche altra cosa, e a svolgere qualche mio pensiero sull'arresto personale in materie di commercio; ma le cose che dissi a voi eran dette perchè le vostre coscienze trepidassero quest'oggi di venire ad un'improvvisa risoluzione di abolizione.

Vi ho detto: date tempo al tempo, fate sapere a quanti si occupano di commercio in Italia, che voi siete preparati a venire in tempo non discosto a questa radicale riforma, e così le transazioni commerciali si avvieranno sopra un altro verso, e l'interesse privato sarà corrivo di provvedere acconciamente alla bisogna pria dell'abolizione radicale.

Vi accennai, Signori, le funzioni commerciali che in Messina, e in altri punti, in cui il mercato nazionale si fraziona, si svolgono tuttodì, e ciò vi accennai appunto per prepararvi a quella risposta che dall'onorevole mio Collega Senatore Deodati mi fu data, e per la quale egli vi diceva, di negare ogni assistenza legale a coloro che non fanno altro che svolgere il credito di consumazione.

All'uopo io vi dimostrai quali erano i negozi svolti nei punti franchi, e nei magazzini generali; vi accennai che tutte le operazioni commerciali che colà si fanno con tanto successo sono eminentemente atti di compra e vendita di merci, di derrate per rivenderle, e quindi informati ad un tipo eminentemente commerciale; di tal che non potrà mai ommettersi in qualunque Codice, che si faccia sul commercio, il ritenere che sieno atti di commercio, e fra commercianti le continue operazioni di com-

prare per rivendere colà praticate sulle merci, tenute in serbo. Così le gravi e aggiustate considerazioni del Senatore Deodati avverso il credito di consumazione non diminuirono le mie circa la garanzia del credito personale nella vera e pura materia commerciale.

Ora, Signori, mi devo giustificare di altra menda.

L'onor. Ministro ha detto che se da me furono ricordate le giurisprudenze, e le legislazioni delle varie nazioni europee, non fui completo nella mia esposizione, e così egli volle occuparsi di farla completa col suo discorso.

Il signor Ministro, con mia meraviglia, non pose mente a ciò che io dissi circa la splendida sua Relazione in ordine a questa parte di legislazione comparata, avvegnachè io mi onorai di proclamare che avea versato con grandissimo studio su quella; ed in essa spigolando accennai solamente a tre o quattro nazioni europee, a tre o quattro codificazioni straniere. Ma chi è che potrebbe credere che nella mia meno estesa indicazione vi fosse la più stupida fra le improntitudini oratorie, quella che, tacendo delle altre codificazioni straniere, avrei fatto sparire dalla vostra mente? Io sono uno de' caldi amatori della brevità nel dire, e sono abituato a comunicare rapidamente i miei pensieri. Accennai accuratamente la fonte da cui traeva le notizie sulle straniere legislazioni, e non colai niente.

Addippiù il Ministro è stato severo nel dirmi che io non avevo bene posto la questione sul senso, e sulla portata della legge fatta in Francia nel 1871, e per la quale fu concesso l'arresto personale per il rimborso delle spese di giustizia. Ma io poteva forse immaginare ieri quello che ha detto stamane l'onorevole signor Ministro? Io aveva sott'occhio la sua Relazione: ascoltate cosa in essa da lui fu detto: « Posteriormente una legge del 18 dicembre 1871 ristabilì l'arresto personale unicamente per il recupero delle spese in materia penale alle quali la legge del 1867 aveva esteso l'abolizione. È mestieri pure avvertire che questa modificazione alla riforma del 1867 fu proposta dal Governo ed accettata senza discussione dell'assemblea legislativa in vista delle necessità in cui si trovò il tesoro pubblico francese per soddisfare la gravosa indennità imposta alla nazione dall'esito funesto della guerra con la Prussia, ma senza

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1877

l'intendimento di ritornare alla condannata istituzione dello arresto personale. »

E io che non avevo sott'occhi che questo apprezzamento del Ministro circa la cagione della legge del 1871, gli opposi il mio concetto e dissi: « Non credo che quella grande nazione volesse rifarsi di undici miliardi, e della perdita di due provincie accrescendo specialmente le sue entrate, con la facoltà di arrestare i debitori di spese giudiziarie. » Ecco dunque in che si è circoscritta la menzione che io ho fatto della legge francese del 1871. Parlai poi della legge belga. E troppo poco fu quello che ho detto, avvegnachè dal Ministro, o non fu bene studiato, o non fu esattamente nella Relazione espresso che fu quella legge che gli ha dato ragione di apporre alla totale abolizione dello arresto personale in materia civile quel correttivo, di cui venne letteralmente fatta la espressione nello articolo terzo di questo progetto di legge.

Però il correttivo della legge belga di essa contenuto nello articolo terzo, di cui potete leggere il testo nell'accurata Relazione della nostra Commissione, non pure mantiene la facoltà nel magistrato di proliferare l'arresto personale per ciò che è risultato di giudizio civile in ordine a fatti previsti dalla legge penale, ma bensì dà diritto di domandare l'arresto personale per debiti che sono risultato di un atto illecito commesso o con cattiveria, o di mala fede.

Or bene, una legge la quale permette al magistrato di pronunciare l'arresto personale, quando da lui si sono esaurite tutte le investigazioni per accertare la mala fede del debitore; una legge che lascia tanto arbitrio per il giudice acciò gli si faccia abilità di accettare quelle possibilissime causali di un prestito, è stata con poca serietà annoverata tra le leggi, che aboliscono l'arresto personale nelle materie civili.

Mi riassumo. Quel che non dissi, era a sazietà scritto nella Relazione dell'onorevole Ministro, e se qualche menda di reticenza avessi meritato nello svolgimento della pregiudiziale mia proposta, quella sarebbe di non aver parlato sempre più distesamente della niuna ragione di urgenza per mettere in corso questo progetto di legge che ne distrugge una tut-

latrice, e che lascia rovine senza numero e senza riparo.

Io ne domando scusa a voi, e fatemi voi soltanto lo addebito di essere stato laconico e parco spenditore del vostro tempo.

PRESIDENTE. Ora dovrebbe essere posta ai voti la chiusura della discussione generale. Avverto però che l'onorevole Caccia ha inviato al banco della Presidenza la seguente proposta:

« Propongo che il Senato deliberi di rinviare questo progetto di legge alla Commissione incaricata di riferire sul progetto del Codice di commercio. »

Questa proposta include naturalmente la questione pregiudiziale. Domando se è appoggiata.

Chi l'appoggia, si alzi.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non intendo che rassegnare una semplice avvertenza al Senato. A me non pare che l'onorevole Caccia faccia una proposta semplicemente sospensiva, ma bensì una proposta di rigetto della legge larvata sotto una forma più mite. Imperocchè, Signori, tutti sanno che una mozione sospensiva o di rinvio suppone la possibilità che ritorni più tardi la legge sospesa innanzi alla stessa Assemblea; ma ognuno comprende che, se voi decideste che il contenuto di questa legge debba formar parte del Codice di commercio, e che la Commissione incaricata dell'esame del Codice di commercio debba in esso fondere ovvero respingere affatto il contenuto di questa legge, è evidente che la legge stessa rimarrebbe rigettata.

Certo il Senato non può vincolare se stesso a non introdurre nel Codice di commercio tutte quelle disposizioni che potrà credere convenienti; quindi tanto più è evidente che per ora la proposta dell'onorevole Caccia equivale al rigetto della legge.

Aggiungo un'altra considerazione; cioè che gli articoli 2 e 3 di questa legge non potrebbero mai trovar posto in un Codice di commercio, essendo estranei alla materia commerciale, e relativi alle obbligazioni puramente civili nascenti *ex delicto*: ed ho già fatto ri-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1877

serva di opporvi a suo tempo, se sarà necessario, all'opinione sui medesimi espressa dall'onorevole Senatore Deodati. È manifesto però, che nel Codice di commercio quegli articoli sarebbero fuori di posto; e quindi vi ha una ragione di più per provvedervi con questo apposito progetto di legge.

Senza aggiungere altro, confido che il Senato vorrà rigettare la proposta dell'onorevole Senatore Caccia.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se crede che debba porsi ai voti sin d'ora la proposta dell'onorevole Senatore Caccia.

Senatore CACCIA. Vorrei essere illuminato dall'onor. Presidente su queste diverse fasi che egli dà alla votazione; io proposi la sospensiva, il Senato l'ha appoggiata; non mi pare che sia il caso di invitare il Senato ad approvare che sia posta ai voti, ma parmi che sia il caso di porla ai voti addirittura.

PRESIDENTE. Nella proposta dell'onorevole Senatore Caccia non veggo la parola *sospensione*, ma veggo la precisa proposta che il Senato deliberi di rinviare questo progetto di legge alla Commissione incaricata di riferire sul Codice di commercio.

Del resto, quando interrogo il Senato se la proposta debba essere posta ai voti sin d'ora, mi pare.....

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAVALLINI. A nome dell'Ufficio Centrale prego l'onorevole signor Presidente d'aver la compiacenza di mettere addirittura ai voti la proposta dell'onor. Senatore Caccia, la quale, se non può essere considerata sospensiva, è pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ho dichiarato appunto sin d'ora che essa è una proposta pregiudiziale.

Dunque, secondo il voto dell'Ufficio Centrale, pongo ai voti la proposta dell'onorevole Caccia, e la rileggo.

(Vedi sopra.)

Chi approva questa proposta, favorisca di alzarsi.

(La proposta non è approvata.)

Ora, domando se il Senato intende di chiudere la discussione generale.

Chi intende che la discussione generale debba chiudersi, è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

Debbo avvertire che dal Senatore Pica fu inviata alla Presidenza quest'articolo, ch'egli qualifica una sostituzione al progetto di legge del Ministro Guardasigilli.

L'articolo che propone l'onorev. Senatore Pica si ridurrebbe a modificare l'articolo 731 del Codice di commercio vigente, in questi termini:

« Il commerciante condannato all'arresto personale, come il non commerciante che si fosse condannato nei casi espressi nel N. 3 dell'articolo 727 e nell'articolo 728, potranno esserne liberati, semprechè siano scusabili, e provino la propria non solvenza. »

Siccome ieri il Senatore Pica ha qui svolto questo articolo che egli sostituirebbe al progetto di legge in discussione, domando se l'articolo venga appoggiato.

Senatore PICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Dica pure.

Senatore PICA. Ieri ebbi l'onore di svolgere la mia proposta ed ora non vi tornerò sopra. Aggiungo solo che respingo altamente e con fronte alta, quale l'ho sempre tenuta e posso a buon diritto tenere, qualunque insinuazione d'interesse privato che il Guardasigilli mi abbia mossa.

Io ho esposto una mia opinione e non ho fatto mai questioni per interessi personali, e credo che la intera mia vita sia lì per attestarlo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi duole che il Senatore Pica non si sia trovato presente al mio discorso, e debbo supporre che a lui sia pervenuta ben inesatta la relazione di ciò che ho detto.

Ma, consultando le cartelle stenografiche, potrà leggervi che io, pur rispettando il carattere dell'onorevole Senatore Pica, come di tutti i membri di questo altissimo Consesso, mi limitai a dire che egli si ponesse in guardia contro le proprie illusioni, e badasse che forse, *senza volerlo e senza accorgersene*, con la sua parola proteggeva gl'interessi di persone che non sono il commercio italiano, scambiandoli coi veri interessi del commercio italiano.

L'onorevole Senatore Pica sa che è impossibile, specialmente per le relazioni che ebbero con lui, che io abbia potuto pronunziare una

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1877

espressione meno che rispettosa verso il suo carattere.

Mi sono bensì doluto della forma troppo vivace e declamatoria che egli diede alle sue parole, senza curarsi di addurre una ragione od argomento qualsiasi.

Lungi da me il pensiero che egli possa assumere l'incarico di venire a difendere dinanzi ad un Corpo legislativo interessi privati ed altamente illegittimi.

Senatore PICA. Che Onorevole Guardasigilli, sempre vivace e spesso anche declamatore, rimproveri me di vivacità e di tuono declamatorio, è veramente un po' strano. Non accetto le attenuanti d'illusio ed aggirato da gente interessata a conservare l'arresto personale a garanzia dei prestiti usurari, ch'egli si degna concedermi.

Ho già detto che a mandare a vuoto i disegni di costoro contro i non commercianti, e specialmente contro i figli di famiglia prodighi e dissipatori, aveva già provveduto l'art. 731 del Codice di commercio, che, ove sieno scusabili e non solventi, li autorizza a chiedere al magistrato la liberazione dall'arresto personale; ho pur detto: estendete questa legge d'abolizione per l'arresto personale ai commercianti di buona fede, che possano essere scusabili ed insolventi. E qui mi permetto di rispondere all'onorando Senatore Astengo, che, combattendomi, però gentilmente e pacatamente, affermava essere impossibile questa estensione, perchè ogni commerciante, il quale non adempia le proprie obbligazioni, è in istato di fallimento, che non tutte le condanne contro i commercianti danno luogo alla dichiarazione di fallimento, e che quindi ci può essere benissimo il caso di commercianti condannati all'arresto personale, e non per questo solo in istato di fallimento, ed ai quali, in conseguenza, si concederebbe, secondo la mia proposta, un non lieve beneficio esonerandoli dall'arresto ove sieno scusabili ed insolventi. Facevo quindi una giusta parte alle idee umanitarie e di progresso.

Insisteva soltanto ed insisto perchè non sieno abrogati gli articoli 2094 e 2095 del Codice civile, che in casi gravi, eccezionali, ove, se non vi è il dolo, vi è la colpa grave, e sono in movimento gl'interessi dello Stato, dei Comuni, delle Opere pie, non si togliesse l'unico effi-

cace mezzo di coercizione che può tutelarli. E nell'applicazione di queste sanzioni niuna classe di gente è specialmente interessata, e molto meno quegli usurari o strozzini, dai quali l'onorevole Guardasigilli insinuava che io fossi stato illuso ed aggirato per indurmi a combattere il presente progetto di legge.

Io non meritava questa accusa, ed a buon diritto la respingeva e la respingo, come diceva, a fronte alta sotto l'usbergo del sentirmi puro.

× PRESIDENTE. Domando adunque se l'articolo di legge proposto dal Senatore Pica venga appoggiato.

Lo rileggo:

« Il commerciante condannato allo arresto personale, come il non commerciante che vi fosse condannato nei casi espressi nel numero 3° dell'articolo 727 e nell'articolo 728, potranno esserne liberati semprechè sieno scusabili e provino la propria non solvenza. » ×

Chi intende appoggiarlo, si alzi.

(È appoggiato.)

Ora, se nessuno richiede la parola, lo pongo ai voti.

Chi intende d'approvare l'articolo del Senatore Pica, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

È aperta dunque la discussione sugli articoli del progetto ministeriale.

Art. 1.

L'arresto personale per debiti in materia civile e commerciale contro nazionali e stranieri è abolito, salve le eccezioni seguenti.

Se nessuno domanda la parola pongo ai voti questo articolo. Chi intende di approvarlo è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 2.

L'arresto personale è mantenuto per l'esecuzione delle condanne pronunziate da giudici penali, contro gli autori e i complici di crimini e delitti, alle restituzioni, al risarcimento dei danni ed alle riparazioni.

Nelle contravvenzioni sarà facoltativo al giudice di aggiungerlo alle condanne.

(Approvato.)

Art. 3.

L'arresto personale potrà essere pronunziato

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1877

anche da giudici civili per restituzioni, per risarcimento di danni e per riparazioni derivanti da un fatto punito dalla legge penale.

(Approvato.)

Art. 4.

Nei casi contemplati nei precedenti articoli 2° e 3° saranno osservate le disposizioni degli articoli 2096 a 2104 del Codice Civile; ma la durata dell'arresto non potrà eccedere un anno nelle obbligazioni nascenti da crimine; mesi sei in quelle nascenti da delitto; e in quelle nascenti da semplice contravvenzione non potrà essere minore di giorni tre, nè maggiore di tre mesi.

(Approvato.)

Art. 5.

In tutti i casi non eccettuati dalla presente legge, le sentenze di condanna all'arresto personale in materia civile o commerciale non saranno più eseguite sulla persona; ogni esecuzione incominciata sarà abbandonata, e la libertà sarà immediatamente renduta ai debitori imprigionati.

Le contestazioni, che sorgessero, saranno decise dal Tribunale civile del domicilio dei debitori o del luogo ove si trovino arrestati.

(Approvato.)

Art. 6.

Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

Essa diverrà esecutoria in tutto il Regno dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Ora porrò ai voti l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale, così concepito:

« Il Senato invita il Ministero a presentare entro al più breve termine possibile, colla riforma delle leggi commerciali e penali, quelle disposizioni che valgano a garantire con maggiore speditezza ed efficacia gl'interessi del credito e del commercio, e passa alla discussione degli articoli. »

Senatore CAVALLINI. Alle ultime parole, e passa alla discussione degli articoli bisogna sostituire le seguenti: e passa alla votazione della legge.

PRESIDENTE. Rileggo l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale, con questa modificazione:

« Il Senato invita il Ministero a presentare entro al più breve termine possibile, colla riforma delle leggi commerciali e penali, quelle disposizioni che valgano a garantire con maggiore speditezza ed efficacia gl'interessi del credito e del commercio, e passa alla votazione della legge. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Ministero accetta questa variante con la dichiarazione già fatta, che ne ha già intrapresa l'esecuzione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su quest'ordine del giorno.

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Si passa ora alla votazione a squittinio segreto.

Il Senatore, *Segretario*. VERGA fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Risultato dello squittinio segreto sul progetto di legge per l'abolizione dell'arresto personale per debiti civili e commerciali:

Votanti	72
Favorevoli	49
Contrari	23

(Il Senato approva.)

Approvazione senza discussione del progetto di legge che accorda facoltà alle donne di testimoniare negli atti pubblici e privati.

PRESIDENTE. Viene adesso in discussione il progetto di legge che accorda facoltà alle donne di testimoniare negli atti pubblici e privati.

Do lettura dell'unico articolo di questo progetto di legge:

Articolo unico.

Sono abrogate le disposizioni di legge che escludono le donne dall'intervenire come testimoni negli atti pubblici e privati.

Se nessuno chiede la parola, la discussione è chiusa; e trattandosi di un solo articolo, si procederà domani alla votazione per isquittinio segreto.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1877

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

Al tocco, riunione negli Uffici per l'esame del progetto di legge: Modificazioni alla legge 29 maggio 1864, N. 1797, abolitiva delle corporazioni privilegiate d'arti e mestieri.

Alle due pom., seduta pubblica.

Votazione a squittinio segreto del progetto di legge per facoltà alle donne di testimoniare negli atti pubblici e privati;

Discussione del progetto di Codice sanitario.

La seduta è sciolta (ore 5).